



Comune di Diano d'Alba

Cap 12055 Via Umberto I, n. 22 ☎ 0173/69101 – 69191 Fax n.0173/69312
e-mail: comune@comune.dianodalba.cn.it Pec: comune.diano@legalmail.it
Sito web: www.comune.dianodalba.cn.it

ORDINANZA N. 06/2020

Prot. 2416/2020

OGGETTO: POSSIBILITA' DI ABBRUCIAMENTO, DAL GIORNO 11/03/2020 AL 25/03/2020, DEI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DALLE NORMALI ATTIVITA' AGRICOLE, IN DEROGA ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 04 OTTOBRE 2018 E ALLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 57-7628 DEL 28 SETTEMBRE 2018, IN RAGIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A18 116 DELLA REGIONE PIEMONTE DEL 04/02/2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che le colture praticate sul territorio comunale sono in gran parte di tipo arboreo, con ciclo poliennale, le quali, periodicamente, subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di residui colturali quali tralci, ramaglie o porzione di rami in genere;

CONSIDERATO che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata, che consente di controllare le fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che, vista la meccanizzazione delle colture, consente di non avere intralci durante le operazioni agricole;

ACCERTATO che lasciare al suolo residui agricoli, anche in forma di "cippato", potrebbe provocare in caso di forti piogge, il trascinarsi degli stessi nelle scoline e, successivamente, nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità del deflusso delle acque con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DD-A18 116 del 04/02/2020 della Regione Piemonte relativa alla dichiarazione dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi dal 06.02.2020 su tutto il territorio regionale, pervenuta al Protocollo generale in data 04/03/2020 dall'Ufficio Protezione Civile della Provincia di Cuneo;

VISTO il Testo unificato della proposta di legge n. 58 del disegno di legge n. 81 recante il titolo "Modifica all'art.16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) che all'art.1 (Modifica all'art. 16 della l.r. 1/2019) recita "1. Dopo il comma 1 dell'art.16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 è inserito il seguente: "1bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale 04 ottobre 2018, n.15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi"), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";

CONSIDERATA la comunicazione di cui al Prot. n. 951 del 09/03/2020 della Regione Carabinieri Forestali "Piemonte" Gruppo di Cuneo, in base alla quale si consente ai Comuni di emanare specifiche ordinanze atte a regolare le modalità di esecuzione delle operazioni di abbruciamento in deroga ai divieti in vigore specificando però che la citata deroga " non sia comunque attuabile, ex. Art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni";

RECEPITA la Determinazione dirigenziale n. 549 del 09/03/2020 della Regione Piemonte e la nota della Provincia di Cuneo Prot. n. 15585 del 10/03/2020;

VISTO l'art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2005;
VISTO IL d. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, di consentire dall'11/03 al 25/03/2020, la combustione, sul luogo di produzione, dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola con le seguenti prescrizioni:

- **durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, ovvero da persona di sua fiducia; è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e di braci;**
- **la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate, in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitarne l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.**

DISPONE

Che la presente ordinanza sia comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Diano d'Alba e alla Regione Carabinieri Forestali "Piemonte" Gruppo di Cuneo;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Diano d'Alba e sul relativo Sito istituzionale;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (TAR) entro sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, comunque, dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dai suddetti eventi;

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Diano d'Alba, 11/03/2020

